



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DON LORENZO MILANI**
Viale delle Regioni, 62 - 70132 Bari Tel. 080-5371951
e-mail baic812002@istruzione.it -
pec baic812002@pec.istruzione.it -
C.F 93403070720 -sito web: www.donmilanibari.it



Integrazione Regolamento d'Istituto (Approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera del 30 dicembre 2019)

Sezione deroghe validità anno scolastico: Assenze scolastiche dei figli delle persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale.

La normativa scolastica concernente la valutazione degli alunni delle scuole secondarie di primo grado e, in particolare, quella concernente la validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione in sede di scrutinio, consente di poter disporre eccezioni alla frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato attraverso motivate deroghe, ricadenti nella diretta competenza dei Collegi dei docenti. Con riferimento al disposto del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 le istituzioni scolastiche possono stabilire tali deroghe per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni medesimi.

Il Collegio dei docenti del 26 Settembre 2019, con delibera n. 8, ha definito i criteri generali che legittimano la deroga al limite minimo di presenza a scuola, inserendoli nel Regolamento d'Istituto, approvato nel Consiglio d'Istituto del 7 Ottobre del 2019, con delibera n. 2.

Il MIUR con Nota n. 22190 del 20/10/2019 sottopone all'attenzione delle Istituzioni scolastiche la condizione che concerne i bambini, gli alunni e gli studenti figli (o parenti entro il secondo grado) di persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale i quali, nelle circostanze in cui fanno visita ai propri familiari in carcere, sono assenti da scuola. Tale assenza viene ricompresa nel monte ore annuale complessivo e spesso concorre, unitamente alle altre tipologie di assenze possibili, al raggiungimento della soglia massima consentita, determinando la mancata validità dell'anno scolastico e, conseguentemente, l'impossibilità di procedere a scrutinio da parte del consiglio di classe. In molti istituti di pena del territorio nazionale il giorno del ricevimento risulta essere stabilito in modo rigido, ciò causando la reiterazione delle assenze da scuola sempre nello stesso giorno della settimana. Le istituzioni scolastiche, in base alla propria autonomia, possono, quindi, inserire tra le possibili deroghe al limite minimo di presenza il criterio del *"ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale"*.